



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – A.N.A.C.
E
SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA

ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n.114

per lo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente, di
ricerca e di studio inerente la prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC.), con sede in Roma, in persona del Presidente Dottor Raffaele Cantone,

e

la Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA (di seguito anche SNA), con sede in Roma, in persona del Presidente, Professor Giovanni Tria, congiuntamente definite Parti.

PREMESSO CHE

1. la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune .
2. il Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.178, recante “Riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione” e in particolare l’art. 3, comma 2, stabilisce la possibilità della Scuola di promuovere e partecipare ad associazioni e consorzi, nonché di stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati;
3. la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare
 - l’art. 1, comma 2, stabilisce che la Commissione per la valutazione, la trasparenza, l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione, e ne disciplina i poteri e funzioni per la prevenzione e il contrasto della corruzione e per la vigilanza sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
 - l’art. 1, comma 11, prevede che *“la SNA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell’etica e della legalità. Con cadenza periodica e d’intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione;*
4. la Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa per l’efficienza degli uffici giudiziari” e, in particolare:
 - l’art. 19, comma 2, secondo cui *“i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione;*

- l'art. 19, comma 15, secondo cui le “*funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge n.190/2012 sono trasferite all'A.N.AC.*”;
 - l'art. 21, comma 1, secondo cui “*al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dall'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione di tali organismi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3*” dello stesso disposto;
5. il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera A.N.AC. 11 settembre 2013, n. 72, prevede che la SNA contribuisca attraverso determinate misure attuative a ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, ad aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e a creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Oggetto)

L'oggetto del presente accordo consiste nella definizione degli ambiti e delle modalità di collaborazione per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione iniziale e permanente, di ricerca e di studio sulle tematiche inerenti la prevenzione della corruzione e la diffusione della cultura della legalità nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze della SNA e dell'A.N.AC., come delineate dalla normativa vigente.

Art. 2
(Ambiti di collaborazione)

In relazione ai ruoli e alle funzioni attribuite alle Parti dalla normativa richiamata in premessa, si individuano quali ambiti di collaborazione:

- la **formazione** iniziale e permanente di livello generale e di livello specifico e lo **sviluppo e il coordinamento dei programmi di ricerca** in materia di anticorruzione, anche tramite la partecipazione a progetti scientifici nazionali ed internazionali, al fine di favorire la crescita delle competenze delle pubbliche amministrazioni e dei relativi dipendenti. Le iniziative formative saranno programmate - anche su richiesta delle pubbliche amministrazioni stesse - sulla base del comune accordo tra SNA e A.N.AC., che fornirà indicazioni circa i contenuti, i criteri di selezione dei docenti e le tipologie di docenti alla luce delle risultanze delle attività di monitoraggio, vigilanza e controllo previste dalla normativa di riferimento.

- L'**Osservatorio** dei bisogni formativi della Pubblica Amministrazione, istituito presso la SNA, provvederà a tal fine a fornire, anche nell'ambito dell'elaborazione del Rapporto annuale sulla formazione PA, dati e informazioni relativi alle caratteristiche della formazione pubblica erogata con l'intento di produrre eventuali correttivi all'offerta formativa in fase di successiva pianificazione.

Le suddette attività potranno essere oggetto di approfondimento e di diffusione tramite l'organizzazione di convegni e seminari.

Art. 3
(Modalità di collaborazione)

Le Parti costituiscono un Gruppo di lavoro paritetico per la progettazione e l'attuazione delle attività di cui all'art. 1 e per l'individuazione delle specifiche modalità di interazione.

Il Gruppo di lavoro, diretto dal Presidente dell'A.N.AC. e dal Presidente della SNA, è composto da un numero non superiore a 3 rappresentanti per ciascuna Parte.

Con successivi accordi operativi le Parti disciplineranno le modalità operative della collaborazione prevista dagli articoli precedenti, nonché eventuali ulteriori attività e iniziative concordate.

I Componenti del Gruppo di lavoro non hanno diritto ad alcun compenso, né gettone di presenza.

Art. 4
(Oneri)

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 5
(Durata della Convenzione)

Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per una volta, salvo revoca espressa, da comunicare entro il termine di sei mesi precedenti alla scadenza.

Art. 6
(Efficacia)

Il presente Accordo impegna le Parti dal momento della sottoscrizione e sarà inviato ai rispettivi organi di controllo competenti.

Letto e approvato per
l'Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente
Dott. Raffaele Cantone

Letto e approvato per
la Scuola Nazionale dell'Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giovanni Tria